

Pubblicato il 27/07/2022

N. 04797/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 08962/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 8962 del 2022, proposto da Chiara Tiberio, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gazzelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione - Usr Abruzzo-, Fabiana Fratoni, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dell'esito della prova scritta del 20 maggio 2022 h. 15,00 relativa al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 Aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A057 – Tecnica della Danza Classica- indetto dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo-, nella parte in cui si considera la prova svolta dalla ricorrente valutata con il punteggio di 62,00 e quindi non superata, stante il punteggio punteggio

minimo di 70,00 previsto per il superamento della suddetta prova dall'art. 3 comma 10 D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, dunque, della prova scritta svolta dalla ricorrente nella parte in cui viene data una valutazione negativa alla risposta ai quesiti n.ri 5, 13, 14, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 38, 43, 48 della prova sottoposta alla stessimo di 70,00 previsto per il superamento della suddetta prova dall'art. 3 comma 10 D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, svolta presso il Polo Liceale “Luigi Illuminati”, sito in Atri (TE), Piazza Illuminati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la sterminata giurisprudenza monocratica in materia;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 settembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 27 luglio 2022.

**Il Presidente  
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO